



Reggio Emilia, lì 10/03/2017

Dott. STEFANO BONACINI
Presidente Regione
Emilia Romagna

Dott.ssa SIMONA CASELLI
Assessore all'agricoltura,
caccia e pesca della
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa PAOLA GAZZOLO
Assessore politiche ambientali
e della montagna
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa. MARIA LUISA ZANNI
Servizio attività faunistico -
venatorie e pesca
Regione Emilia Romagna

Oggetto: OSSERVAZIONE al P.F.V. - Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione – 2.5 Cinghiale
Inviamo le osservazioni al P.F.V., data la complessità dell'argomento abbiamo preferito strutturare le osservazioni dividendole per argomenti.

2.5 CINGHIALE

Pag.30 si legge: “2.5.2 Azioni Di seguito sono descritte le soluzioni che saranno messe in pratica nel periodo di validità del presente Piano faunistico-venatorio regionale.


Modello gestionale di previsione


*“Il **comprensorio 1**, dal punto di vista venatorio, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, si presta in modo prevalente alla caccia di selezione. Per le modalità operative, relativamente alle condizioni dello sparo, si veda il § 2.6.2.” (§ 2.6.2 qui di seguito riportata)”*

Pag.32:“I piani di limitazione numerica, risultano strumenti di gestione che si prevedono necessari, in modo particolare nelle aree sottratte all’esercizio venatorio (cfr. § 3.1.2). A tal proposito si prevede, in caso i Soggetti gestori (ognuno nel proprio territorio di competenza ed in base alle finalità istitutive) applichino quanto previsto dalle Norme e Piani di settore (incluso il presente), sfruttando tutte le sinergie e le opportunità disponibili, **il ricorso ai piani di limitazione numerica, nei casi di effettiva necessità**, prevalentemente in periodo extra-venatorio (nel territorio cacciabile) ed in modo più frequente nelle aree in cui l’attività venatoria non sarà effettuabile (Aree Protette, Aree Demaniali etc.). Diversamente, laddove la gestione avvenga in modo non coordinato, senza la collaborazione degli addetti, nella totale o parziale inosservanza degli obiettivi fissati dalle Norme e Piani di settore (incluso il presente), si può far ricorso al controllo numerico delle popolazioni di cinghiale per sopperire alle inefficienze gestionali dei Soggetti preposti, assumendone in questo modo ruolo e funzioni. In questa ipotesi, potranno essere messe in campo tutte le figure con le qualifiche previste dalla Legge Nazionale e dalla Legge Regionale.”

Si richiede:

- **OBBLIGO DI PERIZIA BALISTICA IN RELAZIONE AL CALIBRO UTILIZZATO ED ALLA SUA POTENZA. LA REGIONE NON PUO’ SOSTITUIRSI ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA INDIVIDUATA DAL TESTO UNICO DI LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA** (R.D. 18/6/31 n°773 Art. 1 L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà).
- **DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MUNIZIONI AL PIOMBO APPLICAZIONE RAPPORTO N°158/2012 DELL’I.S.P.R.A.** (Cfr. TAR Lombardia MI Sez.I° 06-05-16 n°900; TAR Toscana Sez.II° 13-01-17 n°36).
- **DIVIETO UTILIZZO DEI COADIUTORI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N°8/94** (Art.16 comma 3 3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.) **APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N°107 del 18/4/14 CONFORME A SENTENZA N°392 del 12/10/05**

Associazione Vittime della Caccia – Presidente  Daniela Casprini

Lega per l'Abolizione della Caccia – Delegato Regionale  Dino Vecchi

Amici Terra club Reggio Emilia – Avv. Rossella Ognibene 